



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI**  
**SEZIONE CIVILE**  
**AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA**

**31/2025 P.U.**

**La Giudice delegata**

nella procedura ex artt. 67 c.c.i.i., rubricata al n. 31/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di [REDACTED]  
[REDACTED], nato a Bisceglie il [REDACTED] ed ivi residente alla Via  
[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Coppolecchia ed  
Ettore De Toma, in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del  
23.10.2025, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso depositato il 12.02.2025 [REDACTED] rappresentando una debitoria di € 50.799,87 (compresi i costi della procedura), ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della complessiva somma di € 37.500,00 in dieci anni e cinque mesi con rate mensili da € 300,00. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti percentuali: 100% dei crediti prededucibili e privilegiati; 58,25% di tutti i crediti chirografari.

Il ricorrente è dipendente della [REDACTED], con la qualifica di [REDACTED], percepisce uno stipendio mensile di € 1.350,00 (su cui grava cessione del quinto da parte di Ifis Npl Investing spa), oltre all'assegno unico pari ad € 600,00 circa mensili. Il coniuge, [REDACTED] percepisce € 400,00 mensili dalla sua attività lavorativa. Il ricorrente non è titolare di beni immobili e beni mobili registrati, se non di autovetture e moto, così come indicato nella relazione dell'OCC.

L' OCC, dott. Giancarlo Amerotti, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

Con decreto del 28.02.2025 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva mobiliare nn. ■■■/2024.

La Prefettura di Barletta-Andria-Trani e la Regione Puglia hanno fatto pervenire precisazioni del credito che hanno comportato un aumento dell'originaria durata del piano.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La proposta formulata dal ricorrente è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo *"stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo *"stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi sopra indicate.

La situazione di sovraindebitamento del ricorrente ha origine nella necessità di ricorrere a finanziamenti per la gestione ordinaria della vita familiare (matrimonio, nascita prima figlia, acquisto mobili per stanza dei bambini).

Il ricorrente, inoltre, non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stato esdebitato o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il pagamento nell'arco temporale di dieci anni circa e non essendovi contestazioni da parte dei creditori.

Con riferimento al compenso dovuto all'OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo

l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto del ricorrente [REDACTED]
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese con precipuo riferimento alla procedura esecutiva mobiliare n. [REDACTED]/2024 rg. es pendente innanzi al Tribunale di Trani;
- 3) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 6 novembre 2025

La Giudice  
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

